Avv. Antonio Auricchio Via R. Pappalardo n.95 80044 – Ottaviano (NA) Telefax 081 5295227 Cell: 3332075674

antonio.auricchio@pecavvocatinola.it avvauricchio@inwind.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONE PER IL LAZIO – ROMA RICORSO

Motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 5302/2018

Con istanza di misure cautelari collegiali ex art. 55 c.p.a.

Nell'interesse dei ricorrenti ARPAIA ANNUNZIATA nata a Pompei (Na) il 04/01/1975 c.f. RPANNZ75A44G813V e res.te in Scafati (Sa) alla via F. Cozzolino n. 43; AURICCHIO ROSA nata a Nocera Inferiore (Sa) il 29/12/1986 c.f. RCCRSO86T69F912A e res.te in Palma Campania (Na) alla via Tirone n. 9; BRASILE MARIA ROSARIA nata a Pompei (Na) il 30/01/1987 c.f. BRSMRS87A70G813F e res.te in Poggiomarino (Na) alla via Piano Del Principe n. 115; DELLE CAVE ROBERTA nata ad Avellino il 19/03/1984 c.f. DLLRRT84C59A509Y e res.te in San Giuseppe Ves.no (Na) alla via Orazio n. 80; FIORE CLAUDIA nata ad Napoli il 14/06/1983 c.f. FRICLD83H54F839D e res.te in Sant'Anastasia (Na) al viale Primavera n. 25; INCARNATO ROSSELLA nata a Torre Del Greco (Na) il 13/04/1987 c.f. NCRRSL87D53L259B e res.te in Casalnuovo di Napoli (Na) alla via Cesare Battisti n. 10; LEANO TERESA nata a Napoli il 05/12/1987 c.f. LNETRS87T45F839U e res.te in Napoli alla via Purgatorio n. 13/B; NESPOLA SIRO nato a Napoli il 06/04/1985 c.f. NSPSRI85D06F839N e res.te in Napoli alla via Luigi Volpicella n. 169; PARISI ANNA STELLA nata a Sarno (Sa) il 26/07/1983 c.f. PRSNST83L66I438G e res.te in San Gennaro Ves.no (Na) alla via Ammaturo n. 57; PISACANE ANTONIO nato ad Ottaviano (Na) il 28/08/1964 c.f. PSCNTN64M29G190M e res.te in Terzigno (Na) alla via San Matteo n. 4; RODRIGUEZ MARTINA nata a Torre Del Greco (Na) il 02/07/1992 c.f. RDRMTN92L42L259G e res.te in Torre Del Greco (Na) alla via A. De Gasperi n. 62; tutti rapp.ti e difesi dall'avv. Antonio Auricchio c.f. RCCNTN56D25H860Z, con domicilio eletto in via in Roma alla Via Angelo Elmo n°106, presso lo studio dell'avv. Ciro Castaldo c.f. CSTCRI73R08G180O in virtù delle procure ad litem in calce al presente atto;

tutti rapp.ti e difesi dall'avv. Antonio Auricchio c.f. RCCNTN56D25H860Z, con domicilio eletto in via in Roma alla Via Angelo Emo n°106, presso lo studio dell'avv. Ciro Castaldo c.f. CSTCRI73R08G180O in virtù delle procure ad litem in calce al presente atto;

Il sottoscritto procuratore dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133 ult. co e 134 ult. co e 1176 2° co e succ, come introdotti e modificati dalla legge 80/05, di voler ricevere i relativi avvisi concernenti la sentenza, le ordinanze e tutti gli altri provvedimenti, al numero di fax 081/5295227 e/o all'indirizzo PEC antonio.auricchio@pecavvocatinola.it

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO E DI FORMAZIONE, DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO - C.F. 80185250588, in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere 76/a – Roma – elettivamente domiciliato ope legis in Roma alla via Dei Portoghesi n.12, presso gli uffici dell'**Avvocatura Generale dello Stato di Roma** che la rappresenta e difende;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA C.F. 80039860632 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in via Ponte Della Maddalena n. 55 – Napoli elettivamente domiciliato ope legis in Roma alla via Dei Portoghesi n.12, presso gli uffici dell'**Avvocatura Generale dello Stato di Roma** che la rappresenta e difende;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA C.F. 97254200153 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in via Pola n. 11 – Milano elettivamente domiciliato ope legis in Roma alla via Dei Portoghesi n.12, presso gli uffici dell'**Avvocatura Generale dello Stato di Roma** che la rappresenta e difende;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA C.F. 80062970373 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Via de' Castagnoli, 1, 40126 Bologna elettivamente domiciliato ope legis in Roma alla via Dei Portoghesi n.12, presso gli uffici dell'**Avvocatura Generale dello Stato di Roma** che la rappresenta e difende;

RESISTENTI –

NONCHE'

La sig.ra **PAPA TERESA** nata a Caserta (CE) il 29/08/1982 c.f. PPATRS82M69B963J e res.te in Sparanise (Ce) alla via Calvi 77;

La sig.ra **IANNUZZI MARIAESTER** nata a Lugo (Ra) il 23/12/1980 c.f. NNZMST80T63E730O e res.te in Gesualdo (Av) alla via Cappuccini 31;

CONTROINTERESSATI –

PER L'ANNULLAMENTO

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.02.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi 4° Serie Speciale Concorsi ed esami, classe di concorso A046 Scienze giuridiche-economiche per la regione Campania pubblicata il 04/02/2019, nonché del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Campania n. 3353 del 04/02/2019 che ha approvato la suddetta graduatoria;
- di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale.

Quali motivi aggiunti ai provvedimenti e atti già oggetto di impugnazione con il ricorso RG 5302/18 pendente innanzi a codesto Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma

ESPOSIZIONE DEI FATTI

- 1) Con ricorso depositato in data 02/05/2018 i ricorrenti impugnavano il D.D.G. del 01.02.2018, pubb. sulla G.U. n. 14 del 16/02/2018, con il quale il M.I.U.R. aveva indetto un "Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado", escludendo dalla partecipazione allo stesso i ricorrenti in quanto non abilitati all'insegnamento;
- 2) I ricorrenti sono tutti i docenti in possesso dei requisiti richiesti per l'insegnamento nelle rispettive classi di concorso (nella III fascia della G.I.) e possiedono il titolo di studio necessario per l'accesso alla classe di concorso per cui intendono concorrere ma nessuno di loro è in possesso della richiesta abilitazione all'insegnamento.
- 3) in pendenza del ricorso, gli Uffici Scolastici Regionali di competenza provvedevano a indire le prove concorsuali e all'esito delle stesse a pubblicare le graduatorie di merito;
- 4) in data 04/02/2019, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania provvedeva a pubblicare il decreto e la graduatoria per la classe di concorso A046;
- 5) parte dei ricorrenti con il ricorso depositato in data 02/05/2018 Rg 5302/2018 chiedevano di partecipare all'impugnato concorso proprio per la classe di concorso A046 in Campania, pertanto sussiste l'interesse degli stessi nell'impugnare la predetta graduatoria e il decreto di pubblicazione;
- 6) la presente graduatoria A046 Campania è l'ultima graduatoria d'interesse dei ricorrenti ad essere stata pubblicata;
- 7) infatti, la scrivente difesa ha già provveduto ad impugnare le precedenti graduatorie di merito con appositi ricorsi per motivi aggiunti depositati in data 19/11/2018 e 22/01/2019;
- 8) con il presente e ultimo ricorso per motivi aggiunti, sono state impugnate tutte le graduatorie di merito per le classi di concorso nelle quali i ricorrenti chiedevano di partecipare impugnando il bando D.D.G. del 01.02.2018;

Tanto premesso, nel ribadire la fondatezza delle motivazioni addotte a sostegno del ricorso principale recante RG n. 5302/18, avente ad oggetto l'illegittimità del D.D.G. impugnato con il quale veniva indetto il concorso per il reclutamento del personale docente nella parte in cui escludeva dalla partecipazione allo stesso i ricorrenti in quanto non abilitati, con il presente ricorso si impugna e si chiede l'annullamento della graduatoria di merito, per la classe di concorso A046 pubblicata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania nonché il relativo decreto di pubblicazione in quanto atto chiaramente consequenziale a quello già oggetto di impugnazione, per le stesse ragioni di diritto già presentate all'attenzione del presente Collegio nel ricorso introduttivo e con i ricorsi per motivi aggiunti depositati, sempre nell'interesse dei ricorrenti, in data 19/11/2018 e 22/01/2019 avverso le altre graduatorie di merito già pubblicate e, al fine di provare la fondatezza del ricorso e l'illegittimità del D.D.G. impugnato, si offrono le seguenti osservazioni in

DIRITTO

In ragione della recente ordinanza del Consiglio di Stato n. 5134/2018 e in attesa della pronuncia della Corte Costituzione sulla legittimità dell'impugnato bando di concorso, prevista per il 07/05/2019, si riportano di

seguito le motivazioni già addotte nei precedenti ricorsi per motivi aggiunti depositati in data 19/11/2018 e 22/01/2019.

"IN MERITO ALLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL COMMA 2 LETTERA B) E DEL COMMA 3 DELL'ART, 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 N, 59

Il Decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 59 "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria", ha inteso innovare il sistema di assunzione degli insegnanti nella scuola, prevedendo che si possa essere assunti superando un concorso per titoli ed esami, bandito tendenzialmente ogni due anni.

A tale concorso ai sensi dell'art. 5 comma 1, sono ammessi, per quanto riguarda appunto la scuola secondaria, i candidati in possesso congiunto di "laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso" (lettera a) e di "24 crediti formativi universitari o accademici ..." detti CFU/CFA, "acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche" dei quali, "almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche".

Per quanto invece riguarda gli insegnanti tecnico pratici – ITP (come gli odierni ricorrenti), ai sensi dell'art. 5 comma 2 al concorso ordinario sono ammessi i candidati in possesso congiunto di "laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso" e di 24 CFU/CFA.

In entrambi i casi, superato il concorso, si verrà ammessi ad un percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente, detto "percorso FIT", superato il quale si verrà assunti a tempo indeterminato.

Secondo il comma 3 dello stesso articolo, tale procedura "è riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b)", di cui si è detto; è poi riservata anche agli "insegnanti tecnico-pratici ... purché ... iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di entrata in vigore del presente decreto", ovvero al 31 maggio 2017.

Tali disposizioni legislative di accesso al concorso pubblico appaiono assolutamente contraria ai principi costituzionali.

L'art. 97 comma 4 della Costituzione prevede che "Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge".

La giurisprudenza del Consiglio di Stato è stata più volte chiamata ad interpretare e definire i requisiti del "pubblico concorso" affermano, a salvaguardia dell'art. 97 comma 4, che l'accesso al pubblico impiego deve avvenire per mezzo di una procedura caratterizzata da tre requisiti di massima.

In primo luogo, essa deve essere aperta, nel senso che vi possa partecipare il maggior numero possibile di cittadini.

In secondo luogo, deve trattarsi di una procedura di tipo comparativo, volta cioè a selezionare i migliori fra gli aspiranti. Infine, deve trattarsi di una procedura congrua, nel senso che essa deve consentire di verificare che i candidati posseggano la professionalità necessaria a svolgere le mansioni caratteristiche, per tipologia e livello, del posto di ruolo che aspirano a ricoprire.

Con specifico riguardo al comparto scuola, il Consiglio ha poi affermato nella sentenza 9 febbraio 2011 n.41 che il merito deve costituire il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente e nella sentenza 6 dicembre 2017 n. 251 precisa che "una disposizione la quale impedisca di realizzare la più ampia partecipazione possibile al concorso, in condizioni di effettiva parità, contraddice tale criterio".

Ne consegue, pertanto, che è costituzionalmente illegittima, in particolare per quanto riguarda il personale docente, la previsione di una procedura di reclutamento ristretta la quale limiti in modo irragionevole la possibilità di accesso dall'esterno.

Sempre la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che la regola del pubblico concorso ammette eccezioni "rigorose e limitate" – subordinate alla sussistenza di due requisiti.

In primo luogo, le ragioni sottese ad una legittima limitazione all'accesso al concorso devono rispondere ad una "specifica necessità funzionale" dell'amministrazione, ovvero a "peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico", (sentenza 293/2009).

Ancora, un concorso riservato può essere giustificato solo quando si tratti di esigenze desumibili da funzioni svolte dall'amministrazione (sentenza 195/2010), e in particolare quando si tratti di consolidare specifiche professionalità che non si potrebbero acquisire all'esterno dell'amministrazione e quindi, giustificano la circostanza che tale ricerca si rivolga solo a chi già ne è dipendente e si trova in una data posizione (sentenza 293/2009).

Nel bando di concorso oggetto di impugnazione i parametri appena delineati appaiono non rispettati.

La procedura di cui alle norme in esame rappresenta all'evidenza un'eccezione alla regola del pubblico concorso - perché è aperta soltanto a soggetti ben determinati, e non alla generalità degli aspiranti che sarebbero in possesso dei requisiti di professionalità richiesti per il ruolo da ricoprire, tanto in base alla disciplina previgente, quanto in base a quella che lo stesso d. lgs. 59/2017 vorrebbe introdurre a regime- e non è sorretta dai presupposti necessari per legittimarla.

Nel sistema attuale, infatti, il possesso, ovvero il mancato possesso, di un'abilitazione all'insegnamento dipende da circostanze non legate al merito, ma soltanto casuali, ovvero dall'essersi o no trovati, per ragioni anagrafiche, o di residenza, nella posizione di poter partecipare ad uno dei percorsi abilitanti ordinari, ovvero dall'avere o no potuto frequentare una SSIS ovvero un TFA, ovvero ancora dall'avere potuto usufruire di un PAS, legato quest'ultimo ad una circostanza ulteriore a sua volta casuale, ovvero all'avere o no prestato servizio come docente precario.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Consiglio di Stato con ordinanza n. 5135/18 del 03/09/2018 dichiarava: "rilevante e non manifestamente infondata ai sensi e sotto i profili di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale del comma 2 lettera b) e del comma 3 dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nella parte in cui prevedono un concorso per l'accesso ai ruoli dei docenti della scuola secondaria riservato, ai sensi del comma 3 citato, alle sole categorie dei docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, del titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, degli insegnanti tecnico-pratici iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto sempre alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, nonché dei docenti che conseguono il titolo di specializzazione per il sostegno entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di procedure avviate entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso".

Nell'ipotesi analizzata dal Consiglio di Stato, il ricorrente appellante era in possesso di un titolo di studio, il dottorato di ricerca, che riteneva pertinente e rilevante ai fini dell'accesso all'insegnamento.

Il Consiglio di Stato, rilevata non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità dei requisiti di accesso al concorso, afferma espressamente che, se le norme in questione venisse dichiarate incostituzionale, si creerebbe un vuoto normativo che potrebbe essere colmato applicando le norme ordinarie sull'accesso ai concorsi per l'insegnamento nella scuola secondaria, anteriori all'entrata in vigore del d. lgs. 59/2017.

Come già precisato nel ricorso introduttivo, l'abilitazione all'insegnamento, come titolo distinto ed ulteriore per accedere al relativo concorso, è stata creata per effetto dall'art. 4 comma 2 della 1. 19 novembre 1990 n.341, là dove in precedenza al concorso stesso si poteva partecipare con la semplice laurea.

La norma dell'art. 4 comma 2 l. 341/1990, per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie prevedeva un diploma post universitario, che si conseguiva con la frequenza ad una scuola di specializzazione biennale, denominata appunto Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario – SSIS, e con il superamento del relativo esame finale.

Tale sistema ebbe però vita relativamente breve, perché l'art. 64, comma 4-ter del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133, sospese le procedure per l'accesso alle SSIS, di fatto abolendo il relativo percorso di abilitazione.

Le abolite SSIS furono sostituite solo nel 2007 dall'istituto del tirocinio formativo attivo – TFA e concretamente attivato solo con il successivo D.M. 10 settembre 2010 n. 249.

Anche questo istituto veniva però abolito nel 2017, ed è stato sostituito appunto dal percorso FIT, previsto dal d. lgs. 59/2017 in esame.

Le procedure di abilitazione SSIS e TFA erano, nella terminologia adoperata dall'ordinanza 1836/2016 e dalla sentenza 3544/2018, le procedure ordinarie, ovvero quelle aperte a chiunque fosse munito del prescritto titolo di studio, ovvero di una laurea, senza che fosse richiesto il previo svolgimento di attività di insegnamento a titolo precario nelle scuole statali.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha però precisato il senso limitato della qualificazione di tali procedure come "ordinarie", osservando che, al contrario di quanto la denominazione potrebbe far pensare, non è scontato che esse siano state effettivamente disponibili alla generalità dei laureati che intendessero accedervi.

Ha infatti osservato il Consiglio, che per un periodo non breve, quello compreso fra la soppressione delle SSIS e l'istituzione dei TFA, procedure abilitanti non ne esistevano.

In secondo luogo, ha pure osservato che <u>la possibilità di abilitarsi per una data materia, ovvero per la relativa</u> classe di concorso, non dipendeva dalla disponibilità di un generico corso SSIS o TFA, ma da due specifiche circostanze, che non si potevano dar per scontate, ovvero, in linea di diritto, che nell'ambito di uno di questi corsi fosse stata attivata la specializzazione per la materia di interesse, e in linea di fatto che per l'iscrizione fossero disponibili posti per tutti gli aspiranti.

Infatti non è di poca rilevanza la circostanza che la partecipazione alle procedure di abilitazione "ordinarie" era subordinata al superamento di una prova preselettiva, all'obbligo di frequenza e al pagamento di ingenti somme di denaro per l'iscrizione.

La giurisprudenza del Collegio ha pertanto ritenuto illegittimo l'accesso al pubblico concorso riservato genericamente ai soli docenti abilitati in quanto tale limitazione sarebbe risultata contraria anzitutto all'art. 97 comma 3 della Costituzione (per cui le assunzioni dei dipendenti pubblici avvengono di regola mediante pubblico concorso) in quanto avrebbe configurato il concorso per l'accesso all'insegnamento, come un concorso riservato, aperto solo a determinati candidati, selezionati oltretutto in base a circostanze casuali (la partecipazione al TFA o il possesso del diploma SSIS).

Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha proposto un'interpretazione costituzionalmente orientata, la quale considerava applicabile alla fattispecie la norma transitoria a suo tempo dettata per la transizione dal sistema precedente alla 1. 341/1990, in cui come s'è detto l'accesso al concorso era aperto ai semplici laureati o aventi un titolo di studio abilitante all'insegnamento (come i docenti ITP).

La più volte richiamata norma di riferimento è l'art. 402 del d. lgs. 297/1994, per cui "Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990 n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare; c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore".

La norma, secondo giurisprudenza consolidata, esprime il principio per <u>cui allorché si richieda l'abilitazione quale</u> necessario requisito di partecipazione ai pubblici "concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado" deve essere in via transitoria consentito parteciparvi anche a chi dell'abilitazione sia sprovvisto, purché ovviamente munito del prescritto titolo di studio, finché non sia stato almeno astrattamente possibile conseguire l'abilitazione stessa in via ordinaria, ovvero all'esito di un percorso aperto ad ogni interessato, senza necessità di un precedente periodo di precariato.

In tali termini, la partecipazione al concorso veniva ad essere consentita anche ai semplici laureati, i quali da un lato dovevano ritenersi muniti del titolo di studio prescritto, ovvero del diploma di laurea un tempo sufficiente per insegnare nel loro ruolo, e dall'altro non avevano avuto, salva prova contraria da dare nel singolo caso, la possibilità di intraprendere un percorso abilitante "ordinario".

Considerando applicabile la normativa così ricostruita, pertanto, nel caso di dichiarazione di incostituzionalità delle limitazioni all'accesso previste dall'art. 17 comma 3 d. lgs. 59/2017, il Consiglio di Stato con l'ordinanza richiamata in premessa conclude che "al concorso straordinario previsto dal comma 2 lettera b) dovrebbe anch'esso ritenersi aperto, in linea di principio, ai semplici laureati".

Se a tali conclusioni giunge il Consiglio di Stato in merito alla partecipazione dei docenti in possesso della sola laurea e non muniti di abilitazione all'insegnamento, sulla base della stessa ratio giuridica e legislativa, che appare assolutamente immune da censure, devono essere ricompresi nel soggetti legittimati a partecipare all'impugnato concorso anche i docenti in possesso del solo diploma ITP che non hanno mai avuto la possibilità di abilitarsi, in quanto venivano esclusi sia dalle SSIS (riservate ai soli laureati), sia dai TFA (per le cui classi di concorso non venivano mai indetti)."

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Il fumus boni iuris, per quanto dedotto e rilavato dallo stesso Consiglio di Stato appare apprezzabile e ci si riserva di meglio argomentare in merito alla fondatezza della domanda all'esito della pronuncia della Corte Costituzionale prevista per il 07/05/2019.

In merito invece al periculum in mora, pacifico è che la mancata tempestiva partecipazione dei ricorrenti al concorsi recherà agli stessi un pregiudizio grave ed irreparabile.

I ricorrenti hanno interesse a vedersi inserire, in forza di un provvedimento cautelare, tra gli ammessi al concorso e tale interesse è perfettamente sovrapponibile al bilanciamento dell'interesse pubblico, in quanto la tempestiva partecipazione dei ricorrenti alle fasi concorsuali non recherebbe alcun danno, patrimoniale, all'amministrazione.

Anzi, è nello stesso interesse dell'amministrazione non creare situazioni irreversibili con conseguente invalidazione della intera procedura concorsuale oggi sub judice e la stessa partecipazione tardiva dei ricorrenti alle procedura concorsuali costituirebbe un oggettivo danno erariale per le casse dello Stato.

In proposito, il CONSIGLIO DI STATO, in ADUNANZA PLENARIA, con l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziario escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti.

È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato.

Ciò che importa è che si giunga al merito in modo da evitare il danno grave e irreparabile dei ricorrenti, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti, ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale.

Allo stato dei fatti, invece, la concessione del provvedimento cautelare sospensivo comporta un passaggio del rischio dall'Amministrazione al candidato.

E' quest'ultimo a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.

Pertanto, con l'ammissione riservata dei candidati, l'Amministrazione evita solo il rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione del candidato, e di assistere impotente alla "invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale" con l'onere, economicamente rilevante, di attivare nuove procedure concorsuali (suppletive) per i candidati ammessi tardivamente.

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione in commento, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del periculum in mora.

Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento.

In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza plenaria secondo cui "il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo" di fronte al "rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale".

Per quanto dedotto

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

IN VIA PRELIMINARE - sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati disponendo l'inserimento dei ricorrenti negli elenchi degli ammessi a sostenere le prove del concorso a cattedre bandito con il D.D.G. del Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca n. 85 del 01 febbraio 2018 e pubb. sulla G.U. n. 14 del 16/02/2018;

NEL MERITO: Accogliere il presente ricorso, e per l'effetto annullare il bando già oggetto di impugnazione con il ricorso principale per le ulteriori ragioni addette nel presente ricorso, nonchè le graduatorie di merito oggetto della presente impugnazione nelle parti d'interesse e nei limiti dell'utilità per i ricorrenti, accertando il diritto dei ricorrenti a partecipare al concorso indetto con D.D.G. n. 85 del 01/02/2018 e pubb. sulla G.U. n. 14 del 16/02/2018;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.

Si producono i documenti di cui in narrativa.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego e rientra nelle ipotesi di esenzione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000.

Salvis iuribus

Napoli, 01/04/2019

Avv. Antonio Auricchio

ISTANZA AI FINI DELL" INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO EX ART. 41, 4° COMMA, C.P.A. E 150 C.P.C.

Ai fini dell'instaurazione del presente giudizio il ricorso veniva notificato "ad almeno un controinteressato". Essendo centinaia i docenti inseriti nella graduatoria di merito oggetto della presente impugnazione ci si rimetta al Collegio, affinchè valutatane la necessita, autorizzi la notifica del presente ricorso, congiuntamente agli altri ricorsi per motivi aggiunti già depositati in data 19/11/2018 e 22/01/2019, a tutti i controinteressati ovvero a tutti i candidati al concorso inseriti nelle graduatorie di merito oggetto di impugnazione.

La notifica del ricorso nei confronti di tutti gli attuali controinteressati, appare irrealizzabile, non solo per l'immenso numero dei destinatari che renderebbe a dir poco faticosa e dispendiosa la notifica con modalità ordinarie, ma soprattutto in ragione dall'impossibilità di risalire alle residenze degli stessi con i solo nome e cognome, in quanto nelle graduatorie di merito oggetto di impugnazione non venivano indicati i dati anagrafici degli stessi.

L'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per i ricorrenti, e già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.:

Il T.A.R. Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici

proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. e dall'art. 41 c.p.a., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del Ministero conto cui si ricorre.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato nell'interesse dei ricorrenti

CHIEDE

All'Ecc.mo T.A.R. adito, valutata l'opportunità e la necessità, di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 41, 4° comma c.p.a. in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami e pertanto voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso per motivi aggiunti congiuntamente ai due ricorsi per motivi aggiunti già depositati in data 19/11/2018 e 22/01/2019 nei confronti di tutti i controinteressati identificati come:

"Tutti i soggetti utilmente inclusi nelle graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami per le seguenti classe di concorso A031 per la Campania, A028 per la Campania, A050 per la Campania e per l'ambito disciplinare AD02 e AD04 per la Campania A031 per l'Emilia Romagna, A034 per l'Emilia Romagna, A046 per la Lombardia e A046 per la Campania che potrebbero subire lesione dall'eventuale accoglimento del ricorso e ricoprenti la posizione da n. 1 al termine della graduatoria impugnata",

attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del M.I.U.R. o sulla diversa piattaforma, o con le diverse modalità, che si riterrà più confacenti alle esigenze richiamate.

Napoli, 01/04/2019

Avv. Antonio Auricchio

Segue procura